



Decreto n° 0151 / Pres.

Trieste, 26 luglio 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ALLE STRUTTURE SANITARIE DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER LE DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 48 E 49 DELLA LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2014, N. 17 (RIORDINO DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA)

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 26/07/2016

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 26/07/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 26/07/2016



Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ed in particolare:

- l’articolo 48, comma 1, che prevede che con “regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura”;

- l’articolo 49, comma 1 che prevede che “con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 48, nonché ai sensi dell’atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012”;

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421” che prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l’autorizzazione per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Richiamato l’articolo 1, comma 796, lettera t, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 7, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 che dispone che “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992”;

Richiamato il succitato articolo 48 della legge regionale 17/2014 laddove dispone che le previsioni in esso contenute si applicano anche alle strutture il cui procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività è avviato o concluso entro la data di entrata in vigore della medesima legge e comunque entro il 31 ottobre 2014, sulla base della previgente normativa;

Visto il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)” predisposto dalla Direzione centrale salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1385 del 22 luglio 2016;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -